

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n. 49876

del 20/07/2023

DELEGA DI FUNZIONI
IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.)

Il Commissario Straordinario, Dr. Mauro Maccari insediatosi con Deliberazione n. 1/C.S./2023 del 26/05/2023, ai sensi del vigente D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., di propria iniziativa assume il presente provvedimento avente ad oggetto:

Delega di funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro al **Responsabile U.O.S.D. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE Dr. ssa Felicetta Camilli** in relazione all'esercizio di fatto dei poteri direttivi derivanti da tale incarico, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 299 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, adottato con deliberazione n. 580 del 30.09.2014 e ss.mm. ii



Il Dr. Mauro Maccari, nella qualità di Commissario Straordinario della ASL di Rieti, giusta Deliberazione n. 1/C.S./2023 del 26/05/2023:

premesso che l'Asl di Rieti, istituita a seguito della L.R. n. 18 del 16/06/1994, intende attuare un efficace modello organizzativo di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.;

tenuto conto della complessità dell'attività svolta, la varietà di figure professionali coinvolte nei processi lavorativi e le particolari caratteristiche delle attrezzature utilizzate;

tenuto conto, altresì, che al fine di assicurare l'ottemperanza agli obblighi prescritti dal D. Lgs. 81/08 ss. mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro, risulta necessario delegare tale funzione a determinati soggetti individuati all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti;

richiamato il "Regolamento aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro" adottato con deliberazione n. 580 del 30.09.2014, successivamente modificato con deliberazione n.614/DG del 10.10.2014, con deliberazione n.992/DG del 06.11.2015 e con deliberazione n.1059/DG del 30.11.2015, che definisce i ruoli, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per l'attuazione delle disposizioni di legge circa le misure preventive e protettive sul lavoro, in conformità al disposto del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;

visto che il suddetto Regolamento, stante le dimensioni e la complessità della attività poste in essere dall'Azienda, prevede, espressamente, il ricorso all'istituto della Delega, come disciplinata dall'art. 16 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di garantire un ampio coinvolgimento e una diffusa responsabilizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

dato atto che il soggetto delegato ha piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno dell'Azienda degli atti compiuti in materia di salute e sicurezza nel proprio ambito di competenza;

considerato, inoltre, che l'anzidetto Regolamento, al fine di rendere efficace l'esercizio, da parte del Dirigente delle posizioni di garanzia delegate, prevede l'attribuzione di specifiche deleghe per lo svolgimento della funzione di "CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA SPESA", come disciplinato dagli artt. 16 e seguenti del citato Regolamento aziendale;

rilevato che, a seguito di riorganizzazione aziendale la funzione di "CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA SPESA" è esclusivamente espletata dalle seguenti UU.OO. :

- UOSD SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE,
- UOC TECNICO PATRIMONIALE,
- UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA BENI E SERVIZI,
- UOSD SISTEMA INFORMATICO E TELEMEDICINA,
- UOSD INGEGNERIA CLINICA,



Richiamata la **Deliberazione n. 277/DGff/2023 del 30.03.2023** avente ad oggetto l'“Istituzione del *Fondo a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro* di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio 22 luglio 2015, n. U00347“ ed eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire successivamente

D E L E G A

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 299 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.

la **Dr. ssa Felicetta Camilli** in qualità di **Responsabile U.O.S.D. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE** (d'ora in avanti Dirigente delegato), ad assicurare tutti gli obblighi delegabili in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art 18 D. Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii. e delle altre norme vigenti in materia, ossia tutti gli adempimenti previsti dall'art. 11 del Regolamento aziendale in materia, giusta deliberazione n. 580/DG del 30/09/2014 e ss.mm.ii.;

Sono quindi **esclusi** dalla presente delega gli obblighi non delegabili dal Datore di Lavoro

- di valutazione di tutti i rischi;
- di elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR);
- di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- di nomina del Medico Competente, nonché le attribuzioni espressamente delegate ad altri soggetti attraverso specifici atti anche regolamentari e/o altre disposizioni aziendali.

La presente delega viene conferita a seguito della verifica in merito al possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, verifica che si intende esperita con esito positivo in forza del conferimento del relativo incarico di responsabilità aziendale di cui il Dirigente delegato risulta già titolare.

Si da, inoltre, atto che il Dirigente delegato ha ricevuto una specifica formazione sia sul SGS delineato dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sia sull'impostazione del Regolamento aziendale attuativo di tale complessa normativa e si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il verbale *“Audit finalizzato alla trasmissione/illustrazione della documentazione inerente la valutazione dei rischi”* redatto in esito all'incontro tra il Dirigente delegato e il RSPP.


Al Dirigente delegato sono pertanto attribuiti, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., autonomi poteri decisionali, di organizzazione, gestione e controllo per lo svolgimento delle funzioni delegate.



Al Dirigente delegato è, altresì, attribuita **autonomia di spesa**, nei limiti del fondo comune istituito con Deliberazione n. 277/DGff/2023 del 30.03.2023 (ed eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire successivamente) nel rispetto delle procedure di legge, **per gli interventi non programmati e non programmabili, con carattere di indifferibile urgenza per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che si rendessero necessari e prioritari per il mantenimento e/o il ripristino delle condizioni di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previo coinvolgimento dei CENTRI DI RIFERIMENTO PER LA SPESA e comunque, nel rispetto della normativa sugli appalti e sugli acquisti.**

Il Dirigente Delegato è tenuto:

- a) a progettare il processo produttivo in modo da minimizzare i rischi per i lavoratori coinvolti e a partecipare al processo di valutazione e rivalutazione di tutti i rischi già individuati nel DVR relativo alla propria U.O.;
- b) ad attuare efficacemente tutte le specifiche misure di prevenzione e protezione – di natura tecnica, organizzativa e procedurale – individuate nello stesso DVR a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- c) a partecipare alle riunioni convocate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o dal Medico Competente;
- d) a curare e controllare lo stato di attuazione del programma degli interventi di miglioramento previsto nel DVR.




Nello specifico il Dirigente delegato, assicura le seguenti funzioni, attività e garanzie in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- designa, dandone comunicazione al Datore di Lavoro delegante, per il tramite del RSPP, i **Preposti** e gli **Addetti alle Emergenze** incaricandoli, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni e competenze, di esercitare la vigilanza sulla effettiva attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione e sul rispetto di queste da parte dei lavoratori anche con riguardo alle disposizioni in materia di incendi, di evacuazione e soccorso dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
- garantisce che siano soddisfatti gli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36, 37 e 73 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto in proposito dall'art. 5, comma 7, e dall'art. 17 del *Regolamento aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro* nonché dalla *procedura aziendale per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nella ASL di Rieti* pubblicata sul sito aziendale alla pagina SPP nella sezione Procedure;
- collabora al coordinamento delle attività di sicurezza così come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n.

81/2008 e ss.mm.ii.;

- invia a visita medica il personale, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria definito per ciascun lavoratore dal Medico Competente (M.C.) di riferimento e richiede allo stesso la piena osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e richiamati all'art. 6 del Regolamento aziendale in materia;
- collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, all'identificazione del personale professionalmente ESPOSTO A RISCHI SPECIFICI (biologico, cancerogeno,...) per eventuale inserimento dei nominativi nel REGISTRO DEGLI ESPOSTI, istituito ai sensi dell'art. 243 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- nei casi in cui serva assicurare la sorveglianza fisica, adempie alle funzioni che il D.lgs. 101/2020 e ss.mm.ii. pone a carico del datore di lavoro e, nello specifico, le attività delegabili sancite nel D. Lgs. n. 203 del 25 novembre 2022, all'art. 22, per l'attuazione concreta delle misure di protezione e sicurezza (comma 1), per gli adempimenti di propria competenza e per l'inoltro -ai preposti- delle indicazioni contenute nella relazione dell'Esperto di Radioprotezione (comma 6) e per la tempestiva attivazione, dell'esperto di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, del Medico Autorizzato (commi 7 e 8);
- richiede al Medico Autorizzato l'osservanza degli obblighi previsti secondo D. Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- nel definire l'organizzazione del lavoro della propria U.O., garantisce per ciascun lavoratore il pieno rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in materia di orario di lavoro e di godimento dei riposi e delle ferie, in particolare attuando quanto previsto da ultimo dalla legge 161/2014 e ss.mm.ii.;
- vigila affinché i lavoratori e per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza che sia stato rilasciato dal M.C. il prescritto giudizio di idoneità;
- adotta le misure organizzative appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifica formazione ed addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- comunica tempestivamente al M.C. la cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore per il quale riceve la presente delega;
- vigila, anche attraverso i Preposti, ciascuno secondo le rispettive attribuzioni e competenze, che siano osservate, da parte dei singoli lavoratori, le leggi e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali messi a disposizione;
- fornisce, avvalendosi della collaborazione dei Preposti, ai lavoratori Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) conformi alle normative in materia di sicurezza e alla natura dei rischi presenti, sempre secondo quanto indicato nel DVR;
- garantisce la disponibilità per i lavoratori dei necessari e idonei D.P.C. (dispositivi di protezione



- collettiva) e D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) e di tutte le attrezzature necessarie certificate, sollecitando i "CENTRI DI RIFERIMENTO PER LA SPESA" responsabili delle procedure di approvvigionamento e/o della loro distribuzione;
- nelle more dell'attivazione delle procedure di approvvigionamento di quanto necessario per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, ovvero dell'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e, ove necessario, con il Medico Competente, adotta ed efficacemente attua misure di prevenzione e protezione alternative per tutto il tempo necessario alla definitiva rimozione e/o mitigazione del rischio;
 - informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
 - fornisce istruzioni operative sull'uso dei DPI comprensibili per i lavoratori;
 - si assicura che il lavoratore riceva una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI secondo *procedura aziendale per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nella ASL di Rieti* pubblicata sul sito aziendale alla pagina SPP nella sezione Procedure;
 - monitora, anche attraverso il Preposto, la piena osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, delle disposizioni e delle procedure aziendali in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di pertinenza, nonché sul corretto uso dei sistemi e mezzi di protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuali messi a loro disposizione;
 - ai fini della scelta dei DPI, collabora con il SPP, il M.C. e con i "CENTRI DI RIFERIMENTO PER LA SPESA" per:
 - a) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
 - b) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera precedente, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
 - c) valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, comparandole con quelle individuate alla precedente lettera b);
 - d) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;
 - anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante e in collaborazione con il SPP, individua le condizioni in cui ciascun DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'utilizzo, in funzione:
 - a) dell'entità del rischio;
 - b) della frequenza dell'esposizione al rischio;

- c) delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) delle prestazioni tecniche garantite dal DPI stesso;
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, avvalendosi all'uopo delle procedure presenti a livello aziendale avvalendosi della collaborazione dei Preposti;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, e sempre conformemente alle informazioni del fabbricante;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- collabora con SPP e MC nella elaborazione delle procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- richiede le misure tecniche necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti sul luogo di lavoro, in particolare i rischi strutturali e quelli inerenti l'utilizzo corretto delle attrezzature in dotazione alla propria U.O. occupandosi delle richieste di fornitura e di corretta manutenzione delle apparecchiature, presenti sul luogo di lavoro, adottando le conseguenti misure organizzative necessarie a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto;
- collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente fornendo informazioni in merito:
 - a) alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro di pertinenza;
 - b) all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi utilizzati;
 - d) ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- collabora con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per aggiornare le misure di prevenzione e protezione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione all'evoluzione della conoscenze in materia di prevenzione e protezione;
- nei casi di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, garantisce una tempestiva comunicazione al Dirigente delegato alle comunicazioni con l'INAIL e agli altri soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di assicurare che vengano rispettati i tempi e le modalità ivi previsti;
- adotta, attua e mantiene, attraverso le funzioni aziendali competenti, l'efficacia nel tempo di tutte le specifiche misure di prevenzione e protezione, di carattere tecnico, organizzativo e



- gestionale/procedurale, in coerenza con quanto previsto dal DVR, sia di carattere generale che specifico quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti meccanici; uso delle attrezzature di lavoro; agenti fisici; sostanze pericolose; esposizione ad agenti biologici; protezione da atmosfere esplosive; ferite da taglio o da punta ecc.;
- segnala al datore di lavoro, per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la necessità di rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi in occasione di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro o dell'organico, in relazione al grado di evoluzione della tecnica (nuove macchine, attrezzature o sostanze), a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, nel termine di ventiquattro ore dalle rispettive causali;
 - a seguito della rielaborazione e/o aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi, adotta ed attua le misure di prevenzione e protezione aggiornate;
 - adotta, su parere del RSPP e/o del Medico Competente, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori;
 - adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e fornisce le istruzioni operative affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - garantisce che vengano rispettate tutte le misure previste dal Piano di Emergenza generale e specifico della struttura di appartenenza;
 - designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione, astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate da esigenze di grave ed estrema emergenza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste pericolo grave ed immediato;
 - prende tutte le necessarie ed appropriate iniziative volte ad evitare che le misure tecniche ed organizzative adottate (in relazione a quanto previsto nel DVR) possano causare rischi per la salute e la sicurezza degli utenti e della popolazione in generale e/o deteriorare l'ambiente esterno, verificando costantemente il perdurare di una corretta gestione del rischio;
 - vigila affinché le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza e affinché le uscite di emergenza stesse siano mantenute sgombre, allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - vigila con segnalazione scritta agli uffici preposti affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto prima possibile, i



COCALE

difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- vigila con segnalazione scritta agli uffici preposti affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- vigila con segnalazione scritta agli uffici preposti affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;
- assume le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato;
- provvede a richiedere con tempestività alla U.O.C. Direzione Tecnico Patrimoniale e/o alla funzione di Ingegneria Clinica, gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria ritenuti necessari su impianti, attrezzature e strutture a fronte di anomalie, guasti, avarie, ecc., provvedendo a verificare l'avvenuto intervento manutentivo e il suo buon esito dello stesso;
- assume le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro, qualora previsto;
- prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia;
- qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, prende le misure necessarie affinché:
 - a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori specificamente incaricati e che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
 - b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione dell'attrezzatura, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti;
- vigila e si attiva facendo richiesta scritta di intervento agli uffici competenti affinché le attrezzature che, per effetto di deterioramenti, diventino suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 - a) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o, in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi,
 - b) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti,




fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente;

- vigila sul rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche e/o sostanze psicotrope, con l'ausilio del Preposto, eventualmente segnalando al Medico Competente;
- provvede alla consultazione dei RR.LL.S. sulla designazione degli addetti alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- riceve le osservazioni dei RR.LL.S. e le proposte in merito alle attività di prevenzione e protezione;
- riceve le osservazioni formulate dai RR.LL.S. in ordine ai rischi;
- riceve dai RR.LL.S. la segnalazione preventiva dell'esercizio del diritto di accesso ai luoghi di lavoro, avvertendo il R.S.P.P. ed il Medico Competente per l'eventuale svolgimento congiunto delle visite previste.
- gestisce i rapporti con gli Organi di Vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in relazione alle competenze delegategli o proprie ed è destinatario di eventuali prescrizioni ai sensi degli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, e/o di eventuali disposizioni ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, laddove non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal DVR.

Per lo svolgimento dei compiti sopra indicati il Dirigente delegato si avvale della competenza tecnica e del supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, anche al fine di individuare ed efficacemente attuare tutte le misure – di natura tecnica, organizzativa e procedurale – in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maggiormente appropriate e prioritarie.

Il Delegato riferirà per iscritto al Delegante (DGff Datore di Lavoro) ogni 6 mesi in merito all'assolvimento delle funzioni, dei poteri e di quant'altro oggetto di delega, rendicontando, altresì, sugli eventuali ordini di spesa effettuati per le situazioni non previste e/o di tipo straordinario, attraverso una relazione esaustiva, al fine di consentire al Delegante il controllo e il mantenimento nel tempo dei livelli di tutela delle condizioni di lavoro, come individiate nel DVR.

Il Delegato dovrà, in occasione di eventuali e significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, **relazionare per iscritto al Delegante (DGff Datore di Lavoro)** e richiedere l'indizione di una riunione verbalizzata con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione de rischi, il medico competente e almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



La delega conferita con il presente provvedimento decorre dalla sottoscrizione dello stesso, ha durata non eccedente il mandato del Datore di lavoro delegante e può essere revocata in qualsiasi momento.

Dalla data di accettazione della presente delega, il Datore di lavoro delegante non interferirà nelle funzioni e attività derivanti dalla stessa delega, connotata da ampia autonomia e responsabilità a carico del delegato.

A fini di tempestiva pubblicità della presente delega, ai sensi del 2° comma dell'art. 16 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., si da mandato al Responsabile della UOSD Sistema Informatico dell'Azienda di provvedere all'inserimento del presente provvedimento, in forma integrale, nell'apposita area del sito aziendale, accessibile a tutti i lavoratori.

Provvedimento costituito da n. 11 (undici) pagine ed un allegato

Il Commissario Straordinario

(Dr. Mauro Maccari)



Per presa visione e piena ed incondizionata accettazione:

Il Responsabile U.O.S.D. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE


(Dr. ssa Felicetta Camilli)



Rieti, li 21/06/2023

Il Responsabile della UOSD Affari Generali e Legali

(Dott.ssa Alessandra Falcetti)



Rieti, li 21/06/2023

